



COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del 07/04/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2025 SECONDO L'ARTICOLAZIONE PREVISTA DALLA RIFORMA FISCALE DI CUI ALLA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

L'anno **duemilaventicinque addì sette del mese di aprile** nella Sala Consiliare è stato convocato con inizio alle ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	COMINI MARIA TERESA	Sindaco	X	
2.	RE ANDREA	Consigliere	X	
3.	BERGONINI GIUSEPPE	Consigliere	X	
4.	PODAVINI MARIA	Consigliere	X	
5.	TIBONI ALESSANDRO	Consigliere	X	
6.	BARUSSI STEFANO	Consigliere	X	
7.	BIGNOTTI FABIO	Consigliere	X	
8.	PASINI LORENZO	Consigliere	X	
9.	COMETTI DAVIDE	Consigliere	X	
10.	GABANA SIMONETTA	Consigliere	X	
11.	DA LIO MAURO	Consigliere	X	
12.	COMINELLI ANTONELLA PAOLA	Consigliere	X	
13.	RIBELLI FABIO	Consigliere		X

Presenti n.12 - Assenti n.1

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE.

La Dott.ssa COMINI MARIA TERESA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 1 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2025 SECONDO L'ARTICOLAZIONE PREVISTA DALLA RIFORMA FISCALE DI CUI ALLA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: *«Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»* e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 1997), che testualmente recita: *«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»*;

VISTO l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita: *«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma»*.

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

RICHIAMATE la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2007 con la quale è stato approvato il "Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF", da ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2022;

ATTESO che il comma 169, della legge finanziaria 2007 del 27.12.2006, n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICORDATO che la disciplina dell'IRPEF è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal D. Lgs 216/2023 che, per il solo anno 2024, ha ridotto da 4 a 3 gli scaglioni per l'applicazione dell'imposta e che il DDL di bilancio per il 2025 prevedeva la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni IRPEF, e che i Comuni:

- a) per il 2025 possono deliberare la modifica delle aliquote dell'addizionale IRPEF entro il 15 aprile 2025, al fine di adeguarsi alla nuova disciplina (3 scaglioni);
- b) per il triennio 2025-2026-2027 possono applicare aliquote differenziate dell'addizionale

comunale IRPEF applicando gli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del DPR 917/1986 precedentemente vigenti (4 scaglioni), nelle more, del riordino della fiscalità degli enti territoriali.

c) in caso di mancata adozione della delibera di modifica dell'addizionale comunale IRPEF, si applicano le aliquote in vigore nell'ente nell'esercizio precedente.

DATO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21/12/2024 avente ad oggetto: "Compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF - adozione aliquote anno 2025" con la quale veniva prevista la conferma delle aliquote già adottate per l'anno 2024 in base a quattro scaglioni reddituali e confermata la soglia di esenzione ad € 14.000,00;

PRESO ATTO che la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), ha approvato uno strutturale riordino delle aliquote dell'Irpef a decorrere dal 2025, con una riduzione della progressività, stabilendo tre scaglioni d'aliquota, anziché i precedenti quattro, dell'imposta, con l'eliminazione dello scaglione di reddito da € 15.000,01 ad € 28.000,00 di imponibile, modificando l'art. 11 comma 1 del TUIR;

RICHIAMATO inoltre il comma 750 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 che stabilisce che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, i Comuni, per l'anno 2025, modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale;

CONSIDERATO altresì che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)" prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 recita: *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile."*;

VISTE le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> dalle quali si rileva che, tenuto conto dell'aggiornamento della banca dati del simulatore di gettito alle dichiarazioni di imposta dell'anno 2022, con l'applicazione delle predette aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione ad euro 14.000,00, si determinerebbe per il Comune di Calvagese della Riviera un gettito stimato, per l'anno 2025, di euro 425.000,00;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, T.U. del D. Lgs. del 18.08.2000, N. 267;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DICHIARAZIONE di voto Consigliere Gabana: dichiara a nome del suo gruppo consiliare di esprimere voto favorevole, precisando che il comune poteva fare uno sforzo maggiore per ridurre la pressione fiscale come si era fatto gradualmente nel precedente mandato amministrativo.

Con voti unanimi favorevoli;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE per l'anno 2025 le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef a scaglioni e la soglia di esenzione come di seguito:
0,70% per lo scaglione di reddito sino ad € 28.000,00 di imponibile;
0,75% per lo scaglione di reddito da 28.000,01 ad € 50.000,00 di imponibile;
0,80% per lo scaglione di reddito da 50.000,01 di imponibile;
fissando la soglia di esenzione a 14.000,00 euro confermando, quindi, quanto già previsto per l'anno 2024;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006;
4. DI DARE ATTO delle simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> dalle quali si rileva che, tenuto conto dell'aggiornamento della banca dati del simulatore di gettito alle dichiarazioni di imposta dell'anno 2022, con l'applicazione delle predette aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione ad euro 14.000,00, si determinerebbe per il Comune di Calvagese della Riviera un gettito stimato, per l'anno 2025, di euro 425.000,00;
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e dell'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, attraverso il portale web: <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>, dando atto che ai sensi dell'art. 1, c. 767, della L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
PER L'ANNO 2025 SECONDO L'ARTICOLAZIONE PREVISTA DALLA RIFORMA
FISCALE DI CUI ALLA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Calvagese della Riviera, 07.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Cristina Cipriani

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

☒ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**

☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Calvagese della Riviera, 07.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Cristina Cipriani

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to COMINI MARIA TERESA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Calvagese della Riviera, 28 aprile 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, li 28.04.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. TARANTINO SALVATORE